

Assistenza. Il Ccnl ribadisce il vincolo di iscrizione a Est Nel terziario d'obbligo la cassa

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

■ Obbligo di versamento. Con la circolare 1/10 il Fondo Est comunica alle aziende che applicano il ccnl Terziario distribuzione e servizi che, in base alla nuova formulazione dell'articolo 95 del contratto di lavoro, viene definitivamente chiarita l'obbligatorietà dei versamenti al Fondo. I datori di lavoro che ometteranno la relativa contribuzione saranno responsabili, verso i lavoratori, della perdita delle relative prestazioni sanitarie. Nel documento, Est ricorda che non è consentito stipulare polizze alternative a favore dei dipendenti e che il diritto dei lavoratori all'assistenza sanitaria supplementare è inderogabile e irrinunciabile. L'eventuale corresponsione di indennità sostitutive non esonera il **OMESSO VERSAMENTO**

Il fondo chiarisce che l'azienda è responsabile nei confronti del lavoratore della perdita della prestazione sanitaria datore di lavoro dall'obbligo.

Il Fondo giunge a questa conclusione prendendo spunto dall'avvenuto inserimento, nella parte normativa/economica, delle quote e dei contributi per il finanziamento di Est che costituiscono, così, parte integrante del trattamento economico dei dipendenti. In questo modo, la previsione contrattuale si conforma agli orientamenti espressi su questo tema dal ministero del Lavoro.

Quanto all'obbligatorietà dell'iscrizione a Est dei lavoratori (esclusi quadri e dirigenti) dipendenti dalle aziende che operano nel settore interessato, si è sviluppato un acceso dibattito che ha visto anche l'intervento del ministero del Lavoro. Alcuni anni fa, infatti, il dicastero, con risposta a interpellato numero 7573/06, ha affermato che «le clausole istitutive dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa non comportano l'obbligatorietà dei versamenti dei relativi contributi e che, inoltre, la mancata contribuzione non fa venir meno i benefici normativi e contributivi previsti dall'articolo 10

della legge 30/03».

A sostegno della propria tesi, il ministero ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale - formatosi negli ultimi anni - che qualifica le clausole della contrattazione collettiva relative all'istituzione di fondi di assistenza sanitaria integrativa, di natura obbligatoria. Si tratta di condizioni che non regolamentano direttamente il rapporto di lavoro. A parere del Fondo, l'attuale modifica voluta dalle parti sociali, che colloca la disciplina di Est nella sfera normativo/economica, risolve il dubbio interpretativo. Sembrerebbe che la non attivazione dell'assicurazione possa, oggi, configurare un mancato rispetto delle previsioni contrattuali, con le conseguenze che ne derivano in termini di riconoscimento dei benefici contributivi e normativi. Nella circolare Est ricorda, tra l'altro, che è prevista l'iscrizione anche per i lavoratori con la qualifica di apprendisti.

